



Cremona, li 16/12/2019

DECRETO N. 840 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: AUTORIZZAZIONE GENERALE AGLI IMPIANTI E ALLE ATTIVITÀ IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/2006 E S. M. I. - SESTA INTEGRAZIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. (nel seguito denominato Decreto), e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- la Legge Regionale 11.12.2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", in particolare l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- la D.G.R. n. 8832 del 30 dicembre 2008, attualmente disapplicata, relativa all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, con la quale:
 - veniva approvato un elenco di 35 impianti e attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II del Decreto, costituito da 31 categorie, integrato dall'individuazione di 4 ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. e ii.);
 - venivano approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006" e Allegato B "Disposizioni generali";
 - veniva incaricato il competente dirigente regionale all'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;
- il D.d.s. Regione Lombardia 26.01.2009, n. 532, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;
- la L. R. 18 aprile 2012, n. 7, in particolare il suo art. 33, che prevede che "la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d. lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili";

Preso atto:

- che, ai sensi dell'art. 281, comma 2, del Decreto, i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte Quinta del decreto stesso che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte medesima e che non ricadevano nel campo di applicazione del

- D.P.R. 24.5.1988, n. 203 (tra cui, in particolare, le aziende agricole), dovevano adeguarsi alle disposizioni dello stesso titolo I entro il 1.9.2013;
- dell'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:
 - la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;
 - la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;
 - del Decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona in data 26.5.2009, n. 477, completo dei relativi allegati, con cui si rinnova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, l'autorizzazione generale regionale, relativa agli impianti e alle attività in deroga, di cui all'art. 272, comma 2, del Decreto, elencati nei primi 31 punti del Decreto stesso, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici, così come riportati nel citato D.d.s. n. 532/2009, e contestualmente si autorizzano in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del Decreto, elencati nei punti 32, 33, 34, 35 di cui alla citata D.G.R. n. 8832/2008, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come riportati nel citato D.d.s. n. 532/2009;
 - del D.d.s. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213, con il quale sono stati approvati:
 - le nuove formulazioni dei 35 allegati tecnici relativi a tutte le attività in deroga allora riconosciute ex art. 272, comma 2, del Decreto;
 - le nuove formulazioni dei modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;
 - l'allegato tecnico n. 36 per l'attività di elettroerosione;
 - del Decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona in data 14.10.2009, n. 997, completo dei relativi allegati, con cui:
 - si confermano le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione presentate in conformità a quanto previsto dal citato decreto provinciale n. 477/2009;
 - si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativa agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del Decreto, elencati nei primi 31 punti dell'elenco riportato nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto stesso;
 - si rilascia l'autorizzazione generale relativa agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del Decreto, elencati ai punti ff, gg, hh, ii, jj della citata D.G.R. n. 8832/2008;
 - si stabiliscono modalità e prescrizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione generale;
 - della circolare regionale 8.5.2010, prot. n. 5975, contenente alcune note esplicative di chiarimento interpretativo ed applicativo degli allegati tecnici pubblicati con il citato D.d.s. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213;
 - della circolare regionale 11.5.2010, prot. n. 8561, contenente precisazioni in merito all'allegato tecnico n. 5 facente parte del D.d.s. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213;
 - del D.d.s. 17 dicembre 2010 - n. 13228, con cui viene approvato il nuovo testo dell'allegato n. 30 facente parte del D.d.s. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213, sostitutivo di quello precedentemente vigente;
 - del decreto regionale 23.12.2011, n. 12772, con cui viene approvato il nuovo testo dell'allegato n. 32 facente parte del D.d.s. Regione Lombardia 06.08.2009, n. 8213, sostitutivo di quello precedentemente vigente;
 - della D.G.R. n. 3792 del 18.7.2012, attualmente disapplicata, ma di cui rimane vigente l'allegato, con la quale veniva integrato l'elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto, di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8832, con le attività di seguito individuate e specificate al punto 1 della Deliberazione:
 - Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;

- Allevamenti effettuati in ambienti confinati, in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	200 - 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	300 - 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 - 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	300 - 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	1000 - 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 - 750
Suini: accrescimento/ingrasso	1000 - 2000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	2000 - 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	25000 - 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	30000 - 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	30000 - 40000
Altro pollame	30000 - 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	7000 - 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	14000 - 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	30000 - 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	40000 - 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	24000 - 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	250 - 500
Struzzi	700 - 1500

- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabili;
- che con la stessa Deliberazione è stato approvato l'Allegato 1, riportante le modalità da seguire per l'acquisizione della "autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati" ed i rispettivi sub - allegati ed ha demandato al competente Dirigente della Direzione Generale "Ambiente, Energia e Reti" l'approvazione o la modifica degli allegati tecnici relativi alle attività individuate al punto 1 dell'atto medesimo, nonché delle ulteriori attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto, eventualmente individuate dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera;
- della circolare regionale 20.7.2012, prot. n. 15008, contenente chiarimenti in merito ai procedimenti di adesione all'autorizzazione generale delle attività zootecniche esistenti, di cui alla citata D.G.R. n. 3792/2012;
- della circolare regionale 20.7.2012, prot. n. 15030, contenente chiarimenti in merito alle procedure autorizzative generali, previste per gli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281, comma 3, del Decreto, relative alle linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di trattamento acque e in merito all'applicazione dell'allegato tecnico di cui al citato decreto regionale 12772/2011;

- del decreto regionale 23.7.2012, n. 6576, con cui viene approvato il nuovo testo degli allegati tecnici n. 37 (Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW) e n. 38 (Gruppi elettrogeni e motori di emergenza);
- del Decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona in data 3.8.2012, n. 1236, completo dei relativi allegati, con cui:
 - si confermano le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione presentate in conformità a quanto previsto dai citati decreti provinciali n. 477/2009 e 997/2009;
 - si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati nei primi 31 punti dell'elenco riportato nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto stesso;
 - si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del Decreto, elencati nei punti ff, gg, hh, ii, jj della citata D.G.R. n. 8832/2008;
 - si rilascia l'autorizzazione generale agli allevamenti effettuati in ambienti confinati (il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione) in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui al punto 1 della citata D.G.R. n. 3792/2012, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'Allegato 1 alla Delibera stessa;
 - si stabiliscono modalità e prescrizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione generale;
- del decreto regionale 28.6.2013, n. 5624, con cui viene approvato il nuovo testo dell'allegato tecnico n. 40 (Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole) e viene contestualmente revocata l'efficacia della parte B "attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione non superiore a 365 t/anno" dell'allegato n. 25 "lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non inferiore a 365 t/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 t/anno";

Considerato che con il decreto di cui al precedente periodo le prescrizioni tecnico-gestionali individuate nel nuovo allegato n. 40 devono essere utilizzate quale riferimento anche per l'attività di essiccazione funzionale alle attività zootecniche, in sostituzione di quanto contenuto al paragrafo 4.3.5 dell'allegato alla citata D.G.R. n. 3792/2012;

Preso atto dell'entrata in vigore, il 13.9.2013, della Legge 9.8.2013, n. 98 che, all'art. 41-ter, ha modificato le parti I e II dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto, con particolare riferimento alle voci m), v-bis), z, kk-bis), kk-ter della parte I e alle voci v-bis) e oo-bis) della parte II;

Richiamato che gli "Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non qualificabili come cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera", pur essendo stati individuati tra gli impianti ed attività in deroga dalla citata L. n. 98/2013, non erano ammessi alla disciplina dell'autorizzazione generale, a causa dell'indisponibilità dell'Allegato tecnico di riferimento, per cui dovevano acquisire quella ordinaria;

Preso atto:

- del Decreto della Provincia di Cremona in data 13.9.2013, n. 1264, completo dei relativi allegati, con cui:
 - si confermano le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione presentate in conformità a quanto previsto dai citati decreti provinciali n. 477/2009, 997/2009 e 1236/2012;
 - si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto (elencati nei primi 31 punti dell'elenco riportato nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto stesso e nei punti ff, gg, hh, ii, jj della citata D.G.R. n. 8832/2008), agli Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a

- 3 MW e inferiore a 10 MW (allegato tecnico n. 37), ai Gruppi elettrogeni e motori di emergenza (allegato tecnico n. 38), agli Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato nella citata D.G.R. n. 3792/2012;
- si autorizzano in modo generale le Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole (allegato tecnico n. 40);
 - si confermano modalità e prescrizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione generale;
 - del D.d.s. 13.5.2016, n. 4212, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria, n. 22 del 30.5.2016, con cui viene approvato il nuovo testo dell'allegato tecnico relativo alle Linee di trattamento fanghi;
 - del Decreto della Provincia di Cremona in data 6.6.2016, n. 478, completo dei relativi allegati, con cui:
 - si confermano le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione presentate in conformità a quanto previsto dai citati decreti provinciali n. 477/2009, n. 997/2009, n. 1236/2012 e n. 1264/2013;
 - si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del Decreto per cui sono stati emanati i relativi allegati tecnici di riferimento (numerati da 1 a 38);
 - si rilascia o rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli allevamenti effettuati in ambienti confinati di cui alla D.G.R. n. 3792/2012, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel documento in Allegato 1 alla Delibera stessa;
 - si rilascia l'autorizzazione generale alle linee di trattamento fanghi, di cui al D.d.s. 13.5.2016, n. 4212, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico al citato decreto regionale 4212/2016;
 - della D.G.R. 11 dicembre 2018 - n. XI/983, avente per oggetto "Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera", con cui, tra l'altro:
 1. si approvano i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del provvedimento:
 - allegato 1 «l'elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D. lgs. 152/06» (che attribuisce il numero 39 all'attività di cui al citato D.d.s. 13.5.2016, n. 4212);
 - allegato 2 «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D. lgs. 152/06» (sostitutivi di quelli precedentemente emanati);
 - allegato 3A «Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale» (sostitutivo di quello precedentemente emanato);
 - allegato 3B «Modello di comunicazione di modifica» (sostitutivo di quello precedentemente emanato);
 - allegato 3C «Modello di comunicazione amministrativa» (sostitutivo di quello precedentemente emanato);
 2. si stabilisce che la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di corretta presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche apportate dal d. lgs. 183/2017;
 3. si stabilisce che la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 c. 3, nonché le ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative, dovranno essere presentate al SUAP secondo le modalità di cui allegato 2;
 6. si incarica la competente Struttura della D. G. Ambiente e Clima dell'approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove attività cosiddette «in deroga» introdotte dal provvedimento, di seguito elencate, individuandone le rispettive soglie:
 - Medi impianti di combustione industriali;
 - Lavorazione di materiali lapidei;
 - Taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti;
 - Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
 - Lavorazione del vetro;

nonché dell'aggiornamento, ove ritenuto necessario, degli ulteriori allegati, e dei modelli di cui al punto 1;

7. si stabilisce che si intendono disapplicare:

- la d.g.r. 8832/2008 e le successive circolari interpretative o applicative;
- la d.g.r. 3792/2012, fatta eccezione per l'Allegato 1 e i relativi sub-allegati;
- del Decreto della Provincia di Cremona in data 11.1.2019, n. 17, con cui:
 - si confermano le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione presentate in conformità a quanto previsto dai citati decreti provinciali n. 477/2009, n. 997/2009, n. 1236/2012, n. 1264/2013 e n. 478/2016;
 - si rilascia o rinnova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, l'autorizzazione generale relativa alle prime 31 categorie di impianti e attività in deroga, di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei 31 allegati tecnici, così come espresse nel citato D.d.s. n. 8213/2009 e s. m.:
 - si rilascia o rinnova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente alle successive 4 categorie di impianti e attività in deroga (allegati tecnici da 32 a 36), alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come espresse nel citato D.d.s. n. 8213/2009 e s. m.:
 - si rilascia o rinnova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente alle seguenti 2 categorie di impianti e attività in deroga (allegati tecnici da 37 e 38), alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come espressi nel citato decreto regionale 23.7.2012, n. 6576;
 - si rilascia o rinnova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente agli allevamenti effettuati in ambienti confinati (il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione) in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1 dell'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 3792/2012, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'Allegato stesso;
 - si rilascia o rinnova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, l'autorizzazione generale alle attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico al D.d.s. 28/6/2013, n. 5624 (allegato tecnico n. 40);
 - si autorizzano in modo generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, le linee di trattamento fanghi (di cui all'allegato tecnico al D.d.s. 13.5.216, n. 4212), alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel relativo allegato tecnico, così come espresse nel citato decreto regionale 4212/2016;
- del D.d.s. regionale 28.11.2019, n. 17322, con cui viene approvato il nuovo testo degli allegati tecnici n. 41 (Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt), n. 42 (Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore a 2.000 t/anno) e n. 43 (operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici);

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3 del Decreto:

- alla conferma delle adesioni all'autorizzazione generale precedentemente accettate dalla Provincia di Cremona sulla base dei Decreti n. 477/2009, n. 997/2009, n. 1236/2012, n. 1264/2013, n. 478/2016 e n. 17/2019;
- a confermare l'aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3, del Decreto, dell'autorizzazione generale precedentemente rilasciata dalla Provincia di Cremona con il Decreto della Provincia di Cremona in data 11.1.2019, n. 17, in conformità con i contenuti della citata D.G.R. 983/2018;
- a rilasciare l'autorizzazione generale relativamente a 3 nuove categorie di impianti e attività in deroga, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come espressi nel citato D.d.s. regionale 28.11.2019, n. 17322;

Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D. Lgs. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale

DECRETA

- 1) di confermare, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del Decreto, le autorizzazioni e i rinnovi formatisi sulla base delle domande di adesione ad oggi effettuate in conformità a quanto previsto dai precedenti decreti provinciali n. 477/2009, n. 997/2009, n. 1236/2012, n. 1264/2013, n. 478/2016 e n. 17/2019, che sono comunque soggetti ai termini, agli obblighi ed alle prescrizioni del presente atto;
- 2) di rilasciare o rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga, di cui all'art. 272, comma 2 del Decreto, elencati ai numeri compresi tra 2 e 40 nell'Allegato 1 alla D.G.R. 11 dicembre 2018 - n. XI/983, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici; in particolare:
 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno (attività soggetta a distinta autorizzazione generale, emanata dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 1/12/2016, n. 12779);
 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno;
 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;
 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;
 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
 10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
 14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;

16. Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
 18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione;
 20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;
 22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;
 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno;
 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno;
 30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
 31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
 33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
 35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
 36. Elettroerosione;
 37. Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
 38. Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
 39. Linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 abitanti equivalenti e i trattamenti di tipo biologico e/o per tutti i trattamenti di tipo chimico-fisico;
 40. Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano;
 - A1. Allevamenti effettuati in ambienti confinati (il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione) in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui al punto 1 della citata D.G.R. n. 3792/2012, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato alla Delibera stessa;
- 3) di autorizzare in modo generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto, le attività e gli impianti in deroga di cui al D.d.s. regionale 28.11.2019, n. 17322, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici; in particolare:

41. Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt;
42. Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore a 2.000 t/anno;
43. Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici;
- 4) di dare atto che per le attività in deroga denominate Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale e Lavorazione del vetro non è possibile accedere all'autorizzazione generale alle emissioni, in quanto i rispettivi allegati tecnici non sono ancora stati emanati, per cui le relative autorizzazioni devono essere acquisite con modalità ordinarie;
- 5) di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga;
- 6) di confermare che le istruttorie di verifica delle domande di adesione, relative alle diverse categorie di attività in deroga oggetto del presente atto, siano condotte in conformità con gli indirizzi procedurali di cui alla citata D.G.R. 983/2018;
- 7) di confermare che tutte le comunicazioni all'Autorità competente in merito alle attività in deroga siano effettuate utilizzando la appropriata modulistica allegata alla citata D.G.R. 983/2018, che sono riportati in forma digitale nel sito internet della Provincia di Cremona, precisando che eventuali integrazioni e modifiche dei modelli potranno essere pubblicizzate mediante sostituzione dei documenti pubblicati sul sito stesso;
- 8) di dare atto che il documento denominato Allegato B "Disposizioni generali", parte integrante e sostanziale della citata D.G.R. n. 8832 del 30 dicembre 2008, è sostituito dall'omologo Allegato 2 alla citata D.G.R. 983/2018;
- 9) di richiamare che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso stabilimento siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006; nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione generale, l'impianto/attività in deroga deve essere ricompreso nell'autorizzazione ordinaria; sono ammesse all'adesione all'autorizzazione generale, senza necessità di modificare l'autorizzazione ordinaria, nuove attività in deroga, aggiunte al ciclo produttivo di uno stabilimento già dotato di autorizzazione ordinaria, solo se comprese nell'elenco di cui al punto 10 della citata D.G.R. 983/2018;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del Decreto, la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di efficacia della domanda di adesione effettuata in conformità al presente atto;
- 11) di confermare che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del Decreto, le adesioni all'autorizzazione generale rilasciate sulla base di comunicazioni/domande di adesione effettuate in conformità ai decreti provinciali n. 477/2009, n. 997/2009, n. 1236/2012, n. 1264/2013, n. 478/2016 e n. 17/2019 hanno durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di efficacia della domanda di adesione, effettuata in conformità ai predetti decreti;
- 12) di esonerare i titolari di atti di autorizzazione alla modifica di impianti e attività in deroga dall'obbligo di inviare all'Autorità di controllo la comunicazione di messa in esercizio.

IL DIRIGENTE SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.